

# COMUNE DI TARANTO



## **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA** *Criteria per il rilascio delle autorizzazioni amministrative* *(L.R. n° 24/99 – Reg. Reg. n° 4/2001)*

## INDICE

- Art.1 - Contenuto**
- Art. 2 - Territorio di applicazione**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Requisiti di accesso all'attività commerciale**
- Art. 5 - Compatibilità urbanistica per la localizzazione delle medie strutture di vendita**
- Art. 6 - Aree a parcheggio**
- Art. 7 - Aree a parcheggio nel Centro Storico**
- Art. 8 - Sviluppo delle medie strutture di vendita**
- Art. 9 - Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**
- Art.10 - Correlazione del procedimento di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita**
- Art. 11 - Integrazione con le norme urbanistiche**
- Art. 12 - Conferenza di servizi**
- Art. 13 - Norme finali**

**IPRES**  
**ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI**  
**Bari**

**Medie strutture di vendita**  
*Criteria per il rilascio delle autorizzazioni amministrative*  
*(L.R. n. 24/99 - Reg. Reg. n. 4/2001)*

**COMUNE DI TARANTO**

Al Dirigente  
Direzione Gestione del Territorio

Al Dirigente  
Direzione Risanamento Città Vecchia e  
Progetti Speciali

Al Dirigente  
Direzione Risorse del Mare

Al Dirigente  
Direzione Servizi Pubblici Locali  
E Coord. Società Partecipate

**LORO SEDI**

Oggetto: progetti di e-government e della società dell'informazione.

Si informano le SS.LL. che la Direzione Risorse Umane è stata incaricata di seguire tutti gli adempimenti relativi al progetto Apuliae - e-government - RISO - RUPAR.

Si chiede, pertanto, a codeste Direzioni di far cortesemente pervenire alla Direzione scrivente eventuali atti e/o documenti riferiti ai progetti in oggetto.

L'A sessore al Marketing del Territorio

## Art. 1 - Contenuto

Il presente Regolamento contiene le norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni amministrative per le medie strutture di vendita, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge della Regione Puglia 4 agosto 1999 n. 24 e dal Regolamento Regionale 20 marzo 2001 n. 4.

## Art. 2 - Territorio di applicazione

Il Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

In caso di accertata necessità, il Comune potrà apportare modifiche al presente Regolamento con le stesse procedure previste per l'approvazione, anche prima della scadenza dello stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera b) del R.R. n. 4/2001.

Il territorio comunale viene suddiviso in "Aree Commerciali", come di seguito specificato e come riportato nell'allegata planimetria costituente parte integrante del presente Regolamento:

Area commerciale	Descrizione
1	Centro storico, suddiviso nelle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"><li>- A1: Isola;</li><li>- A2: Borgo, delimitato da: Corso due Mari; corso Vittorio Emanuele sino all'incrocio con Via Crispi; Via Crispi, per ambo i lati; Via Pitagora per ambo i lati, dall'incrocio con Via Crispi sino a Corso due Mari;</li><li>- B1: delimitata da: Via Crispi, esclusa per ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Mazzini e Via Dante; Via Mazzini, Piazza Ramellini, Via Cesare Battisti, tutte incluse per ambo i lati, sino a Viale Magna Grecia; Viale Magna Grecia escluso per ambo i lati; Via Dante inclusa per ambo i lati sino a Via Crispi;</li><li>- B2: delimitata da: Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Liguria e Via Polesine, incluso per ambo i lati; Via Polesine, tra Corso Italia e Via Emilia, inclusa per ambo i lati; Via Emilia, sino a Viale Magna Grecia, inclusa per ambo i lati; Viale Magna Grecia escluso per ambo i lati; Via Liguria, nel tratto compreso tra Viale Magna Grecia e Corso Italia, inclusa per ambo i lati.</li></ul>
2	Comprende il quartiere Paolo VI; Confina a :

Nord: Confine territoriale del Comune di Taranto (escluse Isole Amministrative);  
Sud: linea di costa Nord del Mar Piccolo, a partire dal Galeso (escluso) fino al Canale d'Aiedda (compreso);  
Est: linea di confine territoriale del Comune ad eccezione delle Isole Amministrative;  
Ovest: linea di confine che, a partire dal primo seno del Mar Piccolo, passa per il Galeso (escluso), per la strada comunale fino a raggiungere la Masseria S. Teresa (esclusa), fino ad intersecare il confine territoriale del comune.

- 3 Comprende il territorio delimitato come segue, con esclusione delle aree A2, B1, B2 come innanzi descritte:  
Via Crispi, esclusa per ambo i lati; lungomare Viale Virgilio, sino a Viale Magna Grecia; Viale Magna Grecia, sino a Via Magnaghi, inclusa per il solo lato Nord; Via Magnaghi per ambo i lati; Via Cugini, per ambo i lati, sino a Via Crispi.

- 4 Comprende i quartieri Solito-Corvisea e Salinella; la perimetrazione è la seguente:

Il quartiere Solito-Corvisea confina a:

Nord: con la linea di costa del 2° seno del Mar Piccolo compresa fra il prolungamento di Via Millo (esclusa) ed il Canale d'Aiedda (escluso), e la linea che lambisce il Canale d'Aiedda (escluso) fino all'intersezione con il confine territoriale Est del Comune;

Sud: con Viale Trentino (escluso per ambo i lati) a partire dall'incrocio con Via Cagliari ed il suo prolungamento passante per le Case Muso di Rizzo (escluse), la Masseria S. Pietro Resurge, le Case Monopoli, le Case d'Ayala, la Masseria Cicoria, la Masseria Monacelle (tutte incluse) fino alla linea di confine territoriale Est del Comune;

Est: con la linea di confine territoriale del Comune;

Ovest: con Via Cagliari (esclusa) a partire dall'incrocio con Viale Trentino, con il tratto di Via C. Battisti (incluso per ambo i lati) compreso tra Via Cagliari e Via Millo, con Via Millo (esclusa) ed il suo prolungamento fino ad intersecare la linea di costa del Mar Piccolo.

Il quartiere Salinella è perimetrato come segue:

Nord: prolungamento di Viale Trentino (incluso per ambo i lati) a partire dall'incrocio con Via Cagliari fino alle Case Muso di Rizzo (incluse);

Sud: linea che, partendo dalle Case Spartera (incluse), passa per le Masserie Giardinello e Annunziata (escluse) fino all'intersezione con la linea di costa del Mar Grande;

Est: linea che congiunge le Case Muso di Rizzo e le Case Spartera (incluse);

Ovest: Viale Magna Grecia (fino all'asse stradale) dall'incrocio con Viale Trentino fino all'intersezione del suo prolungamento con la linea di costa del Mar Grande, e quindi la stessa linea di costa fino ad intersecare il confine Sud del quartiere Salinella.

5 Comprende i quartieri Talsano-S.Donato-Palumbo, San Vito, Lama-Carelli.

Tali quartieri sono così perimetrati:

Talsano-S.Donato-Palumbo:

Nord: dalla linea che, a partire dalle case Muso di Rizzo (escluse), passa per la Masseria S. Pietro Resurge, le Case Monopoli, le Case d'Ayala (tutte incluse), le Masserie Cicorie e Monacelle (escluse), raggiungendo il limite territoriale Est del Comune;

Sud: dalla linea di costa del Mar Grande (in prossimità della Masseria Scarfoglio) e dalla linea di confine Sud del territorio comunale;

Est: dalla linea di confine territoriale dei Comune;

Ovest: a partire dalle Case Spartera escluse, dalla linea passante in prossimità delle Masserie Cantoro, Abateresta, Rapillo (tutte escluse); dall'incrocio con la Prov.le Taranto - Talsano - Maruggio, in direzione Masseria La Cattiva (esclusa); dalla Strada Provinciale Taranto-Talsano-Maruggio fino all'innesto per la litoranea Salentina (Via Mediterraneo, Via Carlo Magno incluse per ambo i lati); dall'innesto della strada vicinale per località Scarfoglio (inclusa per ambo i lati, Masseria Scarfoglio inclusa).

S.Vito:

Nord: linea che a partire dalla costa del Mar Grande passa per le Masserie Annunziata e Giardinello (incluse) fino a Via Tre Fontane;

Sud: linea di costa del Mar Grande da Capo San Vito fino al prolungamento di Via Girasoli;

Est: Via Tre Fontane e Via Girasoli, incluse per ambo i lati, prolungamento di via Girasoli fino ad intersecare la costa del Mar Grande;

Ovest: linea di costa del Mar Grande dalla intersezione col confine Sud del quartiere Salinella fino al Capo San Vito.

Lama-Carelli:

Nord: linea dalla costa del Mar Grande passa per le Masserie Annunziata e Giardinello incluse, a partire dall'intersezione con Via Tre Fontane (esclusa) fino alla località Case Spartera (escluse);

Sud: linea di costa del Mar Grande dal prolungamento di Via Girasoli verso la località Masseria Scarfoglio;

Est: a partire dalla Casa Spartera escluse, la linea passante in prossimità delle Masserie Cantoro, Abateresta, Rapillo (tutte incluse); l'incrocio con la Provinciale Taranto-Talsano-Maruggio in direzione Masseria La Cattiva (inclusa); la Strada Provinciale Taranto-Talsano-Maruggio fino all'innesto per la litoranea Salentina (Via Mediterraneo, Via Carlo Magno escluse per ambo i lati); l'innesto per la strada vicinale per località Scarfoglio esclusa;

Ovest: Via Tre Fontane e Via Girasoli (escluse per ambo i lati) fino al Mar Grande.

- 6 Isole Amministrative  
*Isola amministrativa Sud-Est di Taranto*, compresa tra i territori dei Comuni di:  
Nord: Comune di Grottaglie;  
Ovest: Comuni di Carosino, Monteparano, Roccaforzata, Faggiano, Pulsano;  
Est: Comuni di Grottaglie, Fragagnano, Lizzano;  
Sud: Mare Ionio.  
La destinazione di PRG è a verde agricolo di tipo B e verde di rispetto vincolato (per la sola fascia prospiciente il Mar Ionio).
- Isola amministrativa Est di Taranto*, compresa nel territorio di Grottaglie.  
La destinazione di PRG è a verde agricolo di tipo B.
- Isole amministrative in località Torre Ospedale*, comprese tra i territori dei comuni di:  
Nord: Comune di Martina Franca  
Ovest, Est e Sud: Comune di Grottaglie.
- 7 Zone industriali, zone agricole e restante territorio.
- 

### Art. 3 - Definizioni

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, della L.R. 4 agosto 1999 n. 24 e del Regolamento regionale 20 marzo 2001 n. 4, il presente Regolamento recepisce le seguenti definizioni:

- a) **commercio al dettaglio**: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale; (art. 4, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 114/98);
- b) **superficie di vendita di un esercizio commerciale**: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; (art. 4, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 114/98);

c) **esercizi di vicinato:** esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; (art. 4, comma 1, lett. d) D. Lgs. N. 114/98);

d) **medie strutture di vendita:** ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. e) dei D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 24/99 le medie strutture di vendita si suddividono nelle seguenti tipologie:

**M1 - Medie strutture inferiori:** aventi superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 600 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 900 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

**M2 - Medie strutture superiori:** aventi superficie di vendita compresa tra mq. 601 e mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; con superficie di vendita compresa tra mq. 901 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000;

e) **grandi strutture di vendita:** ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 24/99 le grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti tipologie:

**G1 - Grandi strutture inferiori:** aventi superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 4.500 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; con superficie di vendita compresa tra mq. 2.501 e mq. 7.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

**G2 - Grandi strutture superiori:** aventi superficie di vendita maggiore di mq. 4.500 e sino a mq. 7.500 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; con superficie di vendita compresa tra mq. 7.501 e mq. 10.000 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) **centro commerciale:** una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti (art. 4, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 114/98). Non costituisce superficie di vendita, ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali delle medie e grandi strutture di vendita previsti nel presente Regolamento, la superficie destinata a galleria, a servizi ed, in generale, la superficie destinata ad usi diversi da quella di vendita di cui alla lettera b) del presente articolo.

L'attività del centro commerciale può essere integrata con esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con altre attività paracommerciali ed extracommerciali, nel rispetto del regolamento edilizio e delle norme igienico-sanitarie.

- g) **settore merceologico:** ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 24/99 le medie e grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti categorie:
- a. strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
  - b. strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

I titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell'abrogata disciplina del commercio hanno diritto a porre in vendita, senza alcuna formalità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, tutti i prodotti del settore merceologico di appartenenza. In caso di possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita sia di prodotti alimentari che non alimentari, possono vendere l'intera gamma dei due settori merceologici, nei limiti dimensionali previsti per gli esercizi di vicinato e della superficie autorizzata nel caso di medie o grandi strutture di vendita.

#### **Art. 4 - Requisiti di accesso all'attività commerciale**

Le domande di apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita sono inoltrate al Comune, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali ed approvata ai sensi del D. Lgs. n. 114/98, art. 10 comma 5.

Nella domanda il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/98, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al Titolo II e VIII del Libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 c.p., o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

## **Art. 5 - Compatibilità urbanistica per la localizzazione delle medie strutture di vendita**

A seguito di una puntuale ricognizione delle previsioni urbanistiche contenute negli strumenti urbanistici generali ed attuativi in vigore, valutata positivamente la conformità degli stessi agli indirizzi e criteri emanati dalla Regione per la localizzazione delle medie strutture di vendita, considerato che il presente Regolamento non è in contrasto con il Regolamento di polizia locale, nel periodo di validità del presente Regolamento le aree compatibili per insediamenti di medie strutture di vendita sono quelle per le quali i vigenti strumenti urbanistici ne prevedono la compatibilità.

### **In particolare:**

Ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 24/99, il **rilascio dell'autorizzazione** per apertura, trasferimento e ampliamento delle medie strutture di vendita **è possibile solo in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e alle relative dotazioni di standards** previsti in relazione alla tipologia degli esercizi da insediare o risultanti dall'ampliamento di una struttura già esistente.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10, comma 2 del Regolamento Regionale n. 4/2001, ove nello strumento urbanistico ci si riferisce alle esigenze dei settori dei settori produttivi/servizio in senso generico, si **devono intendere** per tali, quelli commerciali anche se la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata.

## **Art. 6 - Aree a parcheggio**

In tutto il territorio comunale le medie strutture di vendita devono disporre di una dotazione di aree a parcheggio, per ogni metro quadrato di superficie di vendita, nella seguente misura, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 24/99, in aggiunta a quelle previste da leggi statali (L.122/89-D.M.1444/68 e successive integrazioni e modificazioni):

<b>Superficie di vendita</b>	<b>Settore alimentare o misto</b>	<b>Settore non alimentare</b>
Fino a mq. 1.500	1,0 mq.	0,8 mq.
Da mq. 1.501 a mq. 2.500	1,5 mq.	1,0 mq.
Oltre mq. 2.500	2,0 mq.	1,5 mq.

La disponibilità delle aree a parcheggio previste nel presente articolo è requisito essenziale per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio.

La riduzione delle aree a parcheggio, a qualunque titolo intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, comporta la revoca dell'autorizzazione stessa per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio.

L'istanza di apertura, concentrazione, trasferimento di esercizio comportante disponibilità di area a parcheggio deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante, anche sotto forma di autocertificazione, la disponibilità delle aree a parcheggio a partire dalla data di inizio dell'attività.

## **Art. 7 - Aree a parcheggio nel Centro Storico**

Il possesso della destinazione d'uso a commercio, e relativa agibilità, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, assorbe la dotazione di aree a parcheggio dei locali da destinare a medie strutture di vendita prevista da leggi statali di cui al comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 24/99.

L'eventuale mancanza di agibilità per i locali già muniti di destinazione d'uso a commercio, comporta la richiesta della prescritta agibilità nel rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria; tale agibilità, ove ottenuta, assorbe la dotazione di area a parcheggio prevista da leggi statali di cui al comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 24/99.

### **Nelle aree A1 e A2 del Centro Storico:**

- le aree a parcheggio private, con esclusione di quelle derivanti da leggi statali, sono stabilite in misura pari a mq. 0,2 per ogni mq. di superficie di vendita e possono essere disponibili entro un raggio di mt. 2.500 dal perimetro dell'intervento;
- qualora le aree a parcheggio siano disponibili entro un raggio di mt. 500 dall'area dell'intervento, il titolare dell'esercizio dovrà dimostrare, al momento dell'inizio dell'attività, di avere una convenzione o un accordo per la disponibilità dell'area a

parcheggio; **in mancanza** dovrà corrispondere, entro la data di apertura dell'esercizio, un "contributo per carenza di parcheggio" secondo quanto stabilito nell'allegata tabella;

- nel caso in cui le aree a parcheggio siano disponibili nell'area compresa tra 501 e 2.500 mt. dal perimetro dell'intervento, il titolare dell'esercizio dovrà dimostrare la disponibilità di aree a parcheggio e versare il "contributo per carenza di parcheggio" in misura pari al 50% del dovuto; **in mancanza** dovrà corrispondere, entro la data di apertura dell'esercizio un "contributo per carenza di parcheggio" secondo quanto stabilito nell'allegata tabella.

#### **Nelle aree B dei Centro Storico:**

- la dotazione di aree a parcheggio prevista dall'art. 12 della L.R. 24/99 è fissata in misura pari a mq 0,2 per ogni mq di superficie di vendita e può essere disponibile entro un raggio di mt 1.000 dal perimetro dell'intervento;
- qualora le aree a parcheggio siano disponibili entro un raggio compreso tra 300 e 500 mt dal perimetro dell'intervento, il titolare dell'esercizio dovrà dimostrare, al momento dell'inizio dell'attività, di avere una convenzione o un accordo per la disponibilità dell'area parcheggio; in mancanza dovrà corrispondere, entro la data di apertura dell'esercizio, un "contributo per carenza di parcheggio" secondo quanto stabilito nell'allegata tabella;
- ove il titolare dell'esercizio disponga di un'area a parcheggio compresa tra 501 e 1.000 mt dal perimetro dell'intervento, dovrà dimostrare tale disponibilità e versare il "contributo per carenza di parcheggio" in misura pari al 50% del dovuto; **in mancanza** dovrà corrispondere, entro la data di apertura dell'esercizio, un "contributo per carenza di parcheggio" **secondo quanto stabilito nell'allegata tabella;**
- ove il parcheggio sia disponibile entro 300 mt dal perimetro dell'intervento, il titolare dell'esercizio dovrà dimostrarne la disponibilità.

Il "**contributo per carenza di parcheggio**" si applica alla quota di parcheggio, anche parziale, non disponibile entro il perimetro stabilito ed è dovuto in misura prevista nella allegata tabella.

Il possesso di destinazione d'uso commerciale, relativo agli immobili ed ai locali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, assorbe la dotazione di aree a parcheggio previste da leggi statali di cui all'art. 12 della L.R. n. 24/99.

**In tutto il Centro Storico** le precedenti norme in materia di parcheggio si applicano:

1. al rilascio di autorizzazioni amministrative per medie strutture inferiori (M1) sia in caso di atti dovuti che in caso di nuove autorizzazioni;
2. al rilascio di autorizzazioni amministrative per medie strutture superiori (M2) rientranti fra gli atti dovuti (per effetto di ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento di preesistenti esercizi in possesso di autorizzazione per tabelle di largo e generale consumo rilasciate ai sensi dell'art. 24 della Legge

11 giugno 1971, n. 426);

3. Per nuove autorizzazioni per medie strutture superiori (M2), le aree a parcheggio devono essere disponibili, per almeno il 50% del totale previsto, in locali di pertinenza dell'esercizio; la restante parte potrà essere disponibile secondo quanto indicato nel presente art. 7.

## **Art. 8 - Sviluppo delle medie strutture di vendita**

### A - Generalità

In ordine a quanto specificatamente previsto dalla L.R. 24/99 e dal R.R. 4/2001 (art. 14, comma 1) e in base al principio della libera iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della Costituzione, non potendo comportare restrizioni e vincoli all'attività commerciale privata, considerata l'evoluzione normativa che sempre più subisce la materia del commercio, comportante una sempre più accentuata liberalizzazione, ritenuto altresì interessante anche, per quanto di diversa fattispecie, quanto stabilito dalla sentenza n. 6309 del 20 dicembre 2001 dal Consiglio di Stato, si stabilisce quanto segue:

1. Le medie strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno diritto a continuare l'attività nei locali per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.
2. Le nuove aperture, gli ampliamenti e gli accorpamenti, i trasferimenti sono autorizzabili, nel rispetto delle norme urbanistiche e di quelle igienico-sanitarie, nonché del presente Regolamento e purché le aree o i locali per l'esercizio dell'attività siano in possesso della prescritta destinazione d'uso ed agibilità.
3. Nell'area commerciale n. 7 non sono concedibili autorizzazioni amministrative per medie strutture alimentari o miste.
4. In tutte le aree commerciali, sono consentiti ampliamenti, trasferimenti e concentrazioni di esercizi preesistenti, autorizzati ai sensi dell'art. 24 dell'abrogata legge n. 426/71, in possesso di tabelle merceologiche di largo e generale consumo, secondo quanto prescritto nel presente Regolamento.
5. Lo sviluppo delle medie strutture di vendita non alimentari di tipologia M2, al fine di consentire un assetamento e un miglior sistema di integrazione con le attività socio economiche del territorio e di incentivare e favorire le risorse commerciali e produttive, sarà consentito, a partire dall'approvazione del presente Regolamento, come nel prosieguo riportato.

Per consentire al meglio la massima sinergia tra le parti, il Comune promuove appositi accordi e convenzioni con i titolari delle imprese commerciali, con le Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori con l'obiettivo di:

- a) coinvolgere gli operatori in eventuali nuovi centri di aggregazione

- commerciale;
- b) assicurare, per quanto possibile e compatibile, la massima occupazione per i residenti jonici;
  - c) impegnare, per quanto merceologicamente possibile, gli operatori commerciali ad acquistare ed a vendere prodotti locali e regionali;
  - d) investire nell'area di intervento per la valorizzazione del patrimonio turistico culturale, anche con promozione e interventi di natura convegnistica e fieristica.

#### B - Localizzazione e Contingenti delle Medie Strutture di Vendita

- nuove medie strutture inferiori (**M1**) sia alimentari/miste che non alimentari potranno essere autorizzate e attivate secondo le previsioni riportate nel prosieguo e in dettaglio per area.
- nuove medie strutture superiori (**M2**) potranno essere attivate e autorizzate secondo le previsioni riportate nel prosieguo e in dettaglio per area. Non sono previste autorizzazioni alimentari/miste per medie strutture M2.

Più in dettaglio:

**In tutto il Centro Storico Commerciale** (Borgo, Italia Montegranaro e Tre Carrare Battisti):

- medie strutture inferiori (**M1**), aventi superficie sino a mq 900, sono autorizzabili, senza limitazione alcuna, a seguito di concentrazione, accorpamento e/o trasferimento di preesistenti esercizi, autorizzati ai sensi dell'art. 24 dell'abrogata legge n. 426/71, in possesso di tabelle merceologiche di largo e generale consumo;
- nuove autorizzazioni per medie strutture inferiori alimentari, di tipo **M1**, sono concedibili in misura di 03;
- nuove medie strutture inferiori (**M1**) non alimentari sono autorizzabili senza limitazione numerica;
- medie strutture superiori, di tipo **M2**, sono autorizzabili, senza limitazione, a seguito di atti dovuti, per effetto di concentrazione, accorpamento, trasferimento di preesistenti esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 dell'abrogata legge n. 426/71, in possesso di tabelle merceologiche di largo e generale consumo;
- nuove medie strutture superiori (**M2**) alimentari / miste **non sono autorizzabili**;
- sono autorizzabili, senza limitazione alcuna, nuove medie strutture superiori (**M2**) non alimentari.

## Nel territorio comunale esterno all'area dei Centro storico

- le medie strutture inferiori (**M1**), aventi superficie sino a mq 900, sono autorizzabili, senza limitazione alcuna, a seguito di concentrazione, accorpamento e/o trasferimento di preesistenti esercizi, autorizzati ai sensi dell'art. 24 dell'abrogata legge n. 426/71, in possesso di tabelle merceologiche di largo e generale consumo;
- nuove autorizzazioni per medie strutture inferiori alimentari, di tipo **M1**, sono concedibili in misura massima di 14 unità;
- nuove medie strutture inferiori (**M1**) non alimentari sono autorizzabili senza limitazione numerica;
- medie strutture superiori, di tipo **M2**, sono autorizzabili, senza limitazione, a seguito di atti dovuti, per effetto di concentrazione, accorpamento, trasferimento di preesistenti esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 2 dell'abrogata legge n° 426/71, in possesso di tabelle merceologiche di largo e generale consumo;
- nuove medie strutture superiori (**M2**) alimentari/miste non sono autorizzabili;
- nuove medie strutture superiori (**M2**) non alimentari potranno essere autorizzate, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, nella misura di 11 unità.

In particolare:

Z o n e	Abitanti	Reddito Spendibile Pro-capite annuo	Autorizzazioni M2			Autorizzazioni M1			N o t e
			Concedibile			Concedibile			
			Alimen.	No Alim.	Note	Alimen.	No Alim.	Note	
1. Industriali e Lido Azzurro	N.D.	N.D.	<b>Non Autorizzabile</b>	0		1	L		
2. Paolo VI	16.331	3.350,00		3		2			
3. Tamburi – Croce	18.155	3.480,00		1		2			
4. Isola - Porta Napoli	3.676	3.590,00		0		0			
5. Borgo	26.747	3.870,00		L		1			
6. Italia Montegranaro	29.985	5.420,00		L		1			
7. Tre Carrare Battisti	30.575	4.900,00		L		1			
8. Solito – Corvisea	26.519	5.420,00		4		2			
9. Salinella	23.047	4.390,00		1		3			
10. Talsano – Palumbo San Donato	25.738	4.900,00		1		2			
11. San Vito Lama - Ca-Relli	17.555	5.060,00		1		2			
12. Poli logistici				L (')		0	L (')	(*) - Vedere merceologie	
Taranto	218.328	4.438,00		11		17	L		

*Nota: Il reddito spendibile pro-capite per anno è stato determinato sulla base di una mediazione tra quello commercializzabile e quello ride finito in ordine alla propensione a spendere nella strutture non di vicinato.*

Legenda : L = libera

### C - Poli logistici

Nelle aree individuate quali "poli logistici", la cui perimetrazione è riportata in allegato, costituente parte integrante del presente Regolamento, potranno rilasciarsi autorizzazioni amministrative, senza alcuna limitazione, per l'apertura di medie strutture, sia inferiori (**M1**) che superiori (**M2**) esclusivamente per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio;
- b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni;
- c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;
- d) articoli per impianti idraulici, gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento;
- e) strumenti di ottica, cinefotottica, scientifici e di misura;
- f) macchine, attrezzature, mobili, arredamenti ed articoli vari per casa ed ufficio;
- g) auto, moto, cicli e relativi ricambi ed accessori;
- h) materiale ed impianti per l'edilizia;
- i) sanitari e casalinghi;
- j) attrezzature ed articoli per il tempo libero (roulottes, camper, tende, attrezzature ed articoli sportivi con esclusione dell'abbigliamento, ecc.).

L'autorizzazione per la vendita dei prodotti di cui ai precedenti punti potrà essere concessa anche al singolo imprenditore a condizione che l'ubicazione della struttura ricada nell'area del polo logistico.

### D - Altre aree di insediamento per medie strutture

Nelle aree e/o immobili che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in possesso della prescritta destinazione d'uso, sono autorizzabili medie strutture, inferiori e superiori non alimentari, per la vendita dei soli prodotti previsti nei Poli Logistici.

## **Art. 9 - Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'estensione del settore merceologico, di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24/99, all'ampliamento della superficie di vendita il richiedente deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza unificata, con delibera del 13 aprile 1999, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.Lgs n. 114/98.
2. Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate direttamente al Comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare all'istante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
3. In caso di domande concorrenti relative all'autorizzazione per le medie strutture di

vendita, nel loro esame si fa riferimento all'ordine di priorità indicato dall'art. 6, della legge regionale n. 24/99.

4. Il criterio di massima priorità è accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni:
  - a) impegno di assumere il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di specifico accordo sindacale. L'impegno si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante;
  - b) presenza, tra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/99;
  - c) trattandosi della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata dall'impegno al reimpiego del personale;
  - d) trattandosi di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di adeguata qualificazione;
5. i corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle predette priorità sono quelli disciplinati dalla Regione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 24/99. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina normativa, avevano titolo ad iscriversi nel Registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità è individuato applicando i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
6. ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità, di cui ai precedenti nn. 3 e 4, sono considerate concorrenti le domande regolarmente inoltrate al Comune, corredate della necessaria documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario;
7. le domande presentate ai sensi di quanto previsto all'art. 7 della legge regionale n. 24/99, sono sempre concesse, anche in deroga alle limitazioni prescritte nei criteri qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) per l'autorizzazione all'apertura, si tratti di una concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati;
  - b) per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di una concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di beni di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari alla somma

dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.1414/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non può comportare variazione del settore merceologico dell'esercizio.

8. L'autorizzazione è sempre concessa anche nel caso che la richiesta concerna l'apertura o l'ampliamento di un centro commerciale.
9. Il rilascio delle autorizzazioni, nei casi previsti al comma 7 del presente articolo, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpati.
10. Il Comune, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente comma, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione. Qualora non sia stato comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato per il rilascio, è ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 241/90.
11. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche.
12. L'esercizio deve essere attivato entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, o dalla data di formazione del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
13. E' sempre concessa, nel rispetto delle norme applicabili, l'autorizzazione al trasferimento in qualsiasi zona del territorio comunale di un esercizio preesistente.
14. A parità di condizioni sarà data precedenza alla richiesta che assicuri la disponibilità di aree a parcheggio più prossima all'area dell'intervento, ivi comprese le procedure di allineamento delle norme tecniche del PRG ai criteri in materia di commercio.

## **Art. 10 - Correlazione dei procedimento di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita.**

Ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 24/99:

- 1 - al fine di correlare il procedimento di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e l'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media struttura di vendita, come disciplinato dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 114/98, il rilascio delle concessioni edilizie per le medie strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative, in difetto l'istante potrà richiedere la Conferenza di servizi prevista al successivo articolo 10.

- 2 - Le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie strutture di vendita devono essere corredate di un attestato di conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai competenti uffici comunali;
- 3 - l'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

Ai sensi della lett. a), comma 4 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, l'autorizzazione amministrativa è revocata qualora il titolare non inizia l'attività di una media struttura entro un anno data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

L'annullamento, la revoca o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comportano la revoca della corrispondente autorizzazione amministrativa.

### **Art. 11 - Integrazione con le norme urbanistiche**

Al fine di consentire un'adeguata integrazione delle norme in materia di commercio con quelle urbanistiche, così come previsto dal D.Lgs n. 114/98 e dalla L.R. n. 24/99, nonché in relazione a quanto disposto dall'art. 3 del D.P.C.M. del 26.10.2000, ritenuto di dover attuare ogni iniziativa finalizzata a:

- a) rendere compatibili con il territorio gli insediamenti commerciali, valorizzandone la funzione commerciale, anche al fine di riqualificare e rivitalizzare il tessuto urbano economico, sociale e culturale;
- b) favorire un'articolazione della rete distributiva al dettaglio atta a garantire la diversificazione delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali, nonché la congruità ed adeguatezza qualitativa e quantitativa in rapporto alla rete infrastrutturale;
- c) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete distributiva, promuovendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione degli operatori e dei dipendenti;
- d) garantire al consumatore una presenza equilibrata delle diverse strutture distributive anche al fine del corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni e dell'incremento della concorrenza;
- e) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree di valore storico, artistico e paesaggistico, favorendo la presenza di insediamenti adeguati al fine di valorizzare la funzione commerciale finalizzata alla qualità sociale della città e del territorio;
- f) favorire l'insediamento commerciale correlato a programmi di assetto del territorio in termini di viabilità e accessibilità;
- g) favorire il recupero urbano dei quartieri periferici, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi di prossimità, nonché l'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativi, infrastrutturale e della mobilità;
- h) applicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo, al fine di contenere l'uso del territorio, nonché per valutare progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di

- servizi al consumatore;
- i) coordinare l'attività edilizia volta alla valorizzazione dei suoli e al recupero delle aree dismesse con le esigenze di equilibrato dimensionamento delle forme distributive;
  - j) promuovere una programmazione per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato e condiviso.

L'Amministrazione Comunale di Taranto, con l'approvazione del presente regolamento, si impegna a promuovere strategie, sia a breve termine che a medio termine, anche con il ricorso a conferenze di servizi e/o accordi di programma, finalizzate a rendere concrete le azioni in materia di parcheggio, cambi di destinazione d'uso e quanto altro necessario al conseguimento delle finalità innanzi enunciate, ivi comprese procedure di allineamento delle norme tecniche dei P.R.G. ai criteri programmatici in materia di commercio.

## **Art. 12 - Conferenza di servizi**

Il Sindaco, su proposta del responsabile di un ufficio preposto all'esame dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una media struttura di vendita, può indire una conferenza di servizi finalizzata all'istruttoria e al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione amministrativa.

Il ricorso alla conferenza di servizi potrà effettuarsi in tutti i casi in cui si renda necessario per il rispetto dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o nel caso in cui il titolare dell'istanza ne faccia espressa richiesta.

## **Art. 13 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, della Legge della Regione Puglia 4 agosto 1999 n. 24, del Regolamento Regionale 20 marzo 2001 n. 04, della delibera di G.R. n. 1102 del 24 luglio 2001.

**COMUNE DI TARANTO**  
**7° SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

Prot. n°  
del

11° Settore  
Attività Economiche  
Sede

Oggetto: parcheggi a servizio delle medie e grandi strutture commerciali.

Nelle zone urbanizzate della città, ove non è possibile reperire parcheggi a servizio delle nuove attività commerciali destinate a medie e grandi superfici, così come previste dal vigente piano comunale, sarà possibile rilasciare le relative autorizzazioni, solo a condizione che il titolare della licenza provveda a reperire i parcheggi necessari anche in strutture appositamente organizzate per tale fine. Dette strutture potranno essere realizzate mediante la costituzione di società miste, pubblico-private ove il privato (commerciante) partecipa per la quota parte della propria attività commerciale in termini di superficie di vendita e di area necessaria al parcheggio ( 0,2 % ).

Al fine di stabilire gli importi da pagare per la realizzazione di parcheggi nelle zone individuate dal piano commerciale e relative all'insediamento delle grandi e medie strutture si ritiene opportuno fissare la seguente tabella di costi:

Per superfici commerciali maggiori di 251 mq.	E. 26.000
---	-----------

Per superfici commerciali pari a 2500 mq.	E. 260.00
---	-----------

Per le superfici tra 251 e 2500 mq. per definire l'importo si effettuerà l'interpolazione lineare
---

Gli importi che ogni singolo richiedente di concessione, per la realizzazione di una struttura commerciale nella misura sopra definita, serviranno per la realizzazione dei parcheggi necessari e stabiliti dalla vigente normativa regionale, così come determinato nel piano commerciale in corso di elaborazione da parte del Civico Ente. Per quanto attiene la localizzazione dei parcheggi a servizio delle attività commerciali si suggeriscono le seguenti aree:

Zona Borgo	Piazza Kennedy
	Piazza Ebalia
	Largo Ospedale Vecchio

Zona Tre Carrare – Battisti	Piazza Icco
-----------------------------	-------------

Zona Italia – Montegranaro	Piazza Lucania
	Piazza Pio X
	Scuola viale Magna Grecia

Potranno essere realizzati parcheggi multipiani fuori terra in immobili che di volta in volta verranno individuati ed utili per la costruzione dei parcheggi in oggetto.

Nelle more della definizione delle procedure per la realizzazione dei parcheggi i titolari di richiesta di autorizzazione commerciale dovranno, prima del rilascio della concessione edilizia, dare idonee garanzie anche attraverso polizza assicurativa per il pagamento dovuto al fine della realizzazione del parcheggio di cui sopra.

Il Dirigente  
Arch. Marcello Vuozzo